

TAR Toscana - Sentenza n. 913-2010 (Bando di gara - presenza di clausole limitative - legittimità - rispetto del limite della logicità e ragionevolezza - necessità)

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza (dir.scolastico)

TAR Toscana - Sentenza n. 913-2010 (Bando di gara - presenza di clausole limitative - legittimità - rispetto del limite della logicità e ragionevolezza - necessità).

Nel bando di gara l'amministrazione appaltante può autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

L'amministrazione è, dunque, legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d'appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente nonché irragionevolmente limitativa della concorrenza, specie se destinata a predeterminare, in linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti.

<https://www.diritto.it/tar-toscana-sentenza-n-913-2010-bando-di-gara-presenza-di-clausole-limitative-legittimita-rispetto-del-limite-della-logicita-e-ragionevolezza-necessita/>